

CAMERA DEI DEPUTATI ^N 3923

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FIORI

Presentata il 17 luglio 1986

Norme per la rivalutazione dei trattamenti pensionistici di alcune categorie escluse dai benefici della legge 17 aprile 1985, n. 141

ONOREVOLI COLLEGHI! — In occasione della formulazione della proposta di legge n. 3245 presentata il 25 ottobre 1985 e riguardante « Integrazione all'articolo 7 della legge 17 aprile 1985, n. 141, relativa alla rivalutazione dei trattamenti pensionistici dei postelegrafonici e dei ferrovieri » è stato omissso di inserire, nel testo della stessa, la categoria dei segretari comunali e segretari comunali capi essa pure inquadrata nei nuovi livelli retributivi dall'articolo 40 della legge n. 312 del 1980. Detta categoria è stata ammessa, con decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1981, n. 508, a fruire del riconoscimento delle anzianità pregresse.

Non si ritiene che l'esclusione della disciplina della rivalutazione delle pensioni di detta categoria in relazione all'articolo 7 della legge n. 141 del 1985 sia

rispondente alla volontà del legislatore ma accidentale così come è avvenuto per i postelegrafonici e ferrovieri, conseguenza cioè di semplice distrazione in quanto tale discriminazione non avrebbe alcun senso avendo la legge come destinatari i pubblici dipendenti. La proposta di legge intende quindi ripristinare una situazione di ingiustizia.

Nel contempo, per ragioni di equità, deve essere ripresa in considerazione la posizione pensionistica degli altri iscritti alla Cassa pensioni dipendenti enti locali e delle altre Casse, che, oltre ai segretari comunali, fanno parte degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro di cui all'articolo 4 della citata legge 17 aprile 1985, n. 141.

La spesa emergente troverà copertura nei fondi disponibili delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 7 della legge 17 aprile 1985, n. 141, è sostituito dal seguente:

« Il trattamento di quiescenza del personale civile e militare dello Stato e di quello parificato nonché il personale facente parte delle Casse pensioni gestite dagli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro, di cui all'articolo 4, inquadrato nei livelli retributivi a norma degli articoli 4, 40, 46, 101, 140 e 160 della legge 11 luglio 1980, n. 312, collocato a riposo dalle date di decorrenza giuridica previste dalla predetta legge ed avente titolo al riconoscimento della valutazione dell'intera anzianità pregressa a norma dell'articolo 152 della legge medesima è riliquidato, con decorrenza economica dal 1° gennaio 1986, secondo le norme contenute nel decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 391, nel decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432 e del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1981, n. 508 ».

2. Qualora per il restante personale facente parte della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, gestita dagli istituti di previdenza, con esclusione dei segretari comunali, non risultino dai rispettivi regolamenti organici oppure da formali atti amministrativi, le qualifiche funzionali di cui all'articolo 2 della legge 11 luglio 1980, n. 312, ed i corrispondenti livelli retributivi, contemplati dal successivo articolo 24 della stessa legge, le rispettive basi pensionistiche sono determinate previa attribuzione, ai soli fini pensionistici, di uno stipendio convenzionale, da fissarsi con equa proporzione con quello del rispettivo segretario comunale

di cui all'articolo 40 della legge 11 luglio 1980, n. 312, ed al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1981, n. 508, tenuti presenti i livelli retributivi stabiliti dall'articolo 24 della legge 11 luglio 1980, n. 312, nonché i criteri previsti dall'articolo 228 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni.

3. Per il personale delle altre casse pensioni di cui all'articolo 4 della legge 17 aprile 1985, n. 141, il relativo personale è classificato, ai fini del comma 2 e qualora ciò non risulti dai rispettivi regolamenti ed atti dell'Ente di appartenza, secondo le corrispondenti qualifiche funzionali e livelli retributivi stabiliti dagli articoli 2 e 24 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

4. Per il personale statale trasferito alle regioni si fa capo alle qualifiche e livelli retributivi loro attribuiti durante il servizio precedentemente prestato presso le amministrazioni dello Stato.

5. Gli oneri relativi ai miglioramenti previsti per le categorie di cui agli articoli 40 e 160 della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono a carico delle relative Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza.